



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Direzione II – Ricerca, Terza Missione, Procedure Elettorali
Divisione I – Ricerca Nazionale
Ripartizione III – Scuola di Dottorato

Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;

Visto l'art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni relative al Dottorato di Ricerca

Visto il Decreto Ministeriale n. 226 del 14/12/2021 pubblicato sulla GU n. 308 del 29/12/2021;

Vista la delibera della Giunta della Scuola di Dottorato del 03/10/2024;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2024;

Vista la delibera del Senato Accademico del 21/01/2025

Decreta

È modificato il “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ed è emanato nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto verrà registrato e inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

Il Rettore
Prof. Nathan Levialdi Ghiron



REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

- Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2. Proposta di Istituzione
- Art. 3. Accreditamento
- Art. 4. Attivazione
- Art. 5. Organi
- Art. 6. Sistema di Qualità
- Art. 7. Modalità di ammissione
- Art. 8. Ammissione all'esame finale
- Art. 9. Modalità di conferimento del titolo
- Art. 10. Risorse finanziarie
- Art. 11. Contributo per l'accesso e la frequenza
- Art. 12. Diritti e doveri dei dottorandi
- Art. 13. Attività di collaborazione alla didattica
- Art. 14. Incompatibilità
- Art. 15. Abbreviazioni
- Art. 16 Proprietà dei risultati e confidenzialità
- Art. 17. Dottorato industriale
- Art.18. Dottorati di interesse nazionale
- Art. 19. Scuola di Dottorato
- Art. 20. Corsi di Dottorato e Scuole di Specializzazione mediche
- Art. 21. Riconoscimento titoli di dottorato conseguiti all'estero
- Art. 22 Norme transitorie



Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:

- concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
- condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
- contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
- contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:

- persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;

è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;

- promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
- contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

Art. 2. Proposta di Istituzione

1. Nell'ambito dei principi di cui all'art. 1 possono essere istituiti dall'Ateneo Corsi di Dottorato di Ricerca, che costituiscono parte integrante delle attività formative e culturali di terzo livello.

2. La proposta di istituzione di un Dottorato di Ricerca è presentata da uno o più Dipartimenti. Le tematiche scientifiche e la relativa denominazione devono essere riferite ad ambiti disciplinari



ampi, organici e dichiaratamente definiti. La proposta deve indicare il Dipartimento di riferimento che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del corso qualora alla realizzazione del corso concorrano più dipartimenti, nonché il rispetto dei requisiti di attivazione previsti dalla normativa nazionale e dalle procedure di accreditamento ANVUR.

3. L'istituzione di un Corso di Dottorato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti, previo parere favorevole della Giunta della Scuola di Dottorato, del Senato accademico ed è adottata con decreto del Rettore.

Art. 3. Accreditamento

1. L'Ateneo potrà richiedere l'accREDITamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- istituzioni accreditate di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Sono requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi di dottorato:

a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del Collegio dei Docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:

- il Collegio dei Docenti è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio dei Docenti devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
- i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
- il Coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
- possono far parte del Collegio dei Docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato;



- i componenti del Collegio dei Docenti possono partecipare al più a 2 Collegi su base nazionale, di cui uno in forma associata (compresi fra questi ultimi i Dottorati industriali o di interesse nazionale).

- l'accreditamento ha una durata triennale.

- L'elezione di un nuovo Coordinatore e la variazione maggiore o uguale al 25% nella composizione del Collegio dei Docenti rende necessario un nuovo accreditamento del corso. Un corso di Dottorato sarà sottoposto ad un nuovo accreditamento qualora nel Collegio stesso permangano meno del 75% dei componenti accreditati nell'ultimo processo di accreditamento.

b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:

- almeno quattro borse di studio per Corso di Dottorato attivato, comprese nel computo le borse eventualmente assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo Corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;

- nel caso di dottorati attivati da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

- congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso di Dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;

- strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

- attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

- attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

- un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR in applicazione del DM 1154/21, delle linee guida per l'assicurazione della qualità dei Dottorati di Ricerca approvate dal Presidio di Qualità il 12 Aprile 2024 e dell'art. 5 del presente regolamento.

3. La presentazione di nuovi curricula in Corsi di Dottorato già accreditati richiede una nuova domanda di accreditamento.

Art. 4. Attivazione

1. Una volta conseguito il decreto di accreditamento dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, i relativi Corsi sono attivati.

Art. 5. Organi

1. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovrintende alle attività didattiche e di ricerca del corso. Il Collegio propone al Dipartimento di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, nonché quelle per la gestione, predisponendo un piano finanziario complessivo.



3. Il Collegio dei Docenti può proporre all'Ateneo di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati. Il Collegio delibera alla fine di ogni anno di corso l'ammissione degli iscritti all'anno di corso successivo o all'esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca.
4. Il Collegio dei Docenti è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, eventuali docenti stranieri o esperti di comprovata qualificazione proposti dal Collegio anche non appartenenti ai ruoli universitari. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un dottorato attivato da un'altra università è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza. I componenti di ruolo del Collegio dei Docenti vengono designati, in fase di istituzione, dal Dipartimento di riferimento, d'intesa con quelli associati, ove esistenti.
5. Ogni anno, in fase di rinnovo, il Collegio dei Docenti può deliberare l'uscita, l'entrata o l'esclusione di docenti ai sensi dell'art. 3, comma 2 a).
6. La riunione del Collegio dei Docenti per la trattazione dell'organizzazione didattica e del funzionamento del Corso richiede la presenza, con voto consultivo, di non più di due dottorandi in rappresentanza dei dottorandi iscritti, per la cui nomina si rinvia al Regolamento elettorale di Ateneo.
7. Ogni componente del Collegio dei Docenti può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio dei Docenti unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato organizzato in forma associata ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale. La costituzione del Collegio dei Docenti deve mirare ad ottimizzare le performance di Ateneo relativamente alle soglie necessarie per la partecipazione sia in fase di nuova istituzione che in fase di rinnovo.
8. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso; sovrintende al suo funzionamento e ne coordina le attività; cura i rapporti esterni; redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del Corso, che, una volta approvata dal Collegio dei Docenti, trasmette al Dipartimento di riferimento e a quelli associati ove esistenti e alla Giunta della Scuola di Dottorato entro la fine di novembre di ciascun anno accademico.
9. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Corso di Dottorato.
10. Il Coordinatore designa uno o più Vice-coordinatori.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, presenti nel Collegio stesso e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta, salvo delibera all'unanimità del Collegio dei Docenti. Le modalità di elezione sono determinate dal Collegio stesso con proprio regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia.
12. Qualora convenzioni o accordi nazionali e internazionali prevedano che il Coordinatore del dottorato non appartenga ai ruoli dell'Università di Roma Tor Vergata, il Collegio dei Docenti individua al proprio interno un docente dell'Ateneo, quale referente ai fini della rappresentanza e della stesura della relazione sulle attività didattiche e di ricerca del Corso medesimo.
13. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
14. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore scelto tra i membri del Collegio dei Docenti e uno o più co-supervisori scelti dal Collegio dei Docenti anche tra soggetti esterni ad esso.



15. Il regolamento interno di ciascun Corso di Dottorato, oltre a stabilire le modalità elettive del Coordinatore del corso, potrà prevedere che del Collegio dei Docenti possano far parte, oltre ai soggetti sottoposti alla valutazione ANVUR, anche ulteriori docenti ed esperti con funzione esclusivamente consultiva.

Art. 6. Sistema di Qualità

1. L'Ateneo adotta un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) e nello Spazio europeo della ricerca (ERA), anche secondo le indicazioni dell'ANVUR. Il Sistema di Qualità prevede, tra l'altro, azioni rivolte ai dottorandi attraverso sistemi incrociati di valutazione della performance sia durante il percorso di ricerca sia alla sua conclusione e a 1, 2 e 5 anni dal conseguimento del titolo.

2. La valutazione della qualità dei Corsi di Dottorato è effettuata annualmente dalla Giunta della Scuola di Dottorato nel rispetto dei criteri definiti dal Ministero per l'assegnazione della quota del Fondo di Finanziamento Ordinario ai Dottorati di Ricerca e delle Linee guida ANVUR annuali per l'accreditamento dei Corsi.

3. La valutazione della qualità dei Corsi di Dottorato è basata sul Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (AVA 3) che introduce nel Sistema AQ anche i Corsi di Dottorato di Ricerca e ne definisce, tenendo conto del DM 1154/2021 (Allegato E – Indicatori di valutazione periodica di sede e di corso), i requisiti di qualità, in coerenza con quanto richiesto dalla European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) in sede di accreditamento di ANVUR e con riferimento al DM 226/2021.

4. Tali requisiti riguardano tre punti di attenzione, allineati con gli Ambiti di valutazione del D.M. 1154/2021: attività di progettazione (D.PHD.1), attività di pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca (D.PHD.2) e attività di monitoraggio e miglioramento delle stesse (D.PHD.3).

5. Nell'ambito del Sistema di Qualità per ogni Corso di Dottorato operano:

- Coordinatore del Corso di Dottorato. Sotto la sua responsabilità sarà predisposto il Rapporto di Riesame Ciclico, a cadenza triennale. Tutte le attività di AQ sono condotte dal Coordinatore con il coinvolgimento attivo dei docenti del Collegio e degli altri portatori d'interesse, in particolare i dottorandi, attraverso la propria rappresentanza. I documenti relativi all'AQ sono sottoposti alla discussione e all'approvazione del Collegio dei Docenti.
- Gruppo di Riesame. Il gruppo di riesame è composto dal Coordinatore, da almeno due docenti membri del Collegio dei Docenti e da un rappresentante dei dottorandi/e. La sua composizione può essere modificata in relazione a specificità del Corso di Dottorato ma deve essere comunque prevista la presenza di una rappresentanza dei dottorandi/e. Il gruppo di riesame supporta il Coordinatore nelle attività di monitoraggio annuale e di riesame ciclico, nonché nella predisposizione dei documenti correlati.
- Comitato consultivo (Advisory Board). Presieduto dal Coordinatore del Dottorato, è composto da studiosi di alto profilo, associati a Università e a istituzioni italiane e internazionali. In relazione allo specifico profilo scientifico-professionale definito dal Corso di Dottorato, il Comitato può essere integrato da esponenti del mondo del lavoro e della società. Il Comitato Consultivo svolge un ruolo di consulenza e di indirizzo riguardo al progetto scientifico e formativo del dottorato e alla identificazione degli sbocchi occupazionali, che assume particolare rilievo nella fase di attivazione di un nuovo Corso di Dottorato e nell'ambito del Riesame Periodico.



6. La Giunta della Scuola di Dottorato predispone annualmente sulla base delle linee guida del Presidio di Qualità un report sulla qualità dei corsi che verrà sottoposta al parere degli organi collegiali dell'Ateneo prima della conclusione delle procedure di accreditamento e di rinnovo dei Corsi stessi.

7. Il Nucleo di Valutazione Interno dell'Ateneo e il Presidio di Qualità forniranno una valutazione terza delle performance dei Corsi di Dottorato per mezzo di una relazione articolata che sarà anch'essa sottoposta al parere degli organi collegiali dell'Ateneo prima della conclusione delle procedure di accreditamento e di rinnovo dei Corsi stessi.

8. I Corsi di Dottorato attraverso i propri regolamenti interni recepiranno annualmente le linee guida ANVUR e MUR nonché le indicazioni provenienti dal Nucleo, dal Presidio di Qualità e dalla Giunta della Scuola di Dottorato.

Art. 7. Modalità di ammissione

1. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica indetta almeno una volta l'anno che deve concludersi entro i termini previsti dalla normativa nazionale.

2. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato, redatti in italiano e in inglese, sono pubblicati, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. I bandi indicano i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.

3. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

4. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, possono esserci modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e si forma, in tal caso, una graduatoria separata.

5. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

6. Possono presentare domanda di ammissione al Corso di Dottorato coloro che siano in possesso della laurea specialistica, magistrale, vecchio ordinamento o di titoli stranieri giudicati equivalenti dalla Commissione di Selezione alla data di scadenza del bando ovvero coloro che conseguano tali titoli entro la data di iscrizione al Corso di Dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al Corso.

7. Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati che hanno conseguito il titolo all'estero devono presentare, contestualmente alla domanda di ammissione, la documentazione necessaria alla valutazione della equivalenza del titolo di studio che viene indicato nel bando di concorso per l'esame di ammissione. I candidati stranieri extracomunitari ammessi ai corsi di dottorato devono essere in regola con la legislazione in materia di soggiorno entro 6 mesi dall'immatricolazione.

8. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene sulla base dei titoli presentati anche in forma elettronica e/o di una o più prove pubblicizzate sul bando di concorso, a giudizio di una Commissione di Selezione nominata con decreto del Direttore generale e composta dal Coordinatore del corso (o da un suo delegato) e da altri due o quattro componenti indicati dal Collegio dei Docenti di cui almeno due docenti dell'Ateneo. La Commissione di Selezione può avvalersi di altri esperti con funzione consultiva.

9. L'Ateneo assicura adeguata pubblicità agli atti delle procedure di valutazione.

Art. 8. Ammissione all'esame finale



1. Il Collegio dei Docenti ammette all'esame finale il dottorando sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla sua attività di studio e ricerca.
2. La tesi, originale, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il Corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è preliminarmente esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti al Collegio né all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno sia un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una sola proroga della durata massima di dodici mesi, senza oneri finanziari per l'Ateneo.
4. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei Docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del budget dipartimentale.

Art. 9. Modalità di conferimento del titolo

1. L'esame finale si deve svolgere entro sei mesi dal termine del Corso di Dottorato.
2. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una Commissione, nominata dal Rettore, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del Corso e per non più di un terzo da membri del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità, oltre all'eccellente qualità, un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
3. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. In caso di approvazione, la valutazione finale della Commissione è espressa in termini di adeguata, apprezzabile, rilevante o eccellente qualità.
4. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato, originale, che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, corredata da una sintesi in lingua inglese.
5. Per ottenere l'European Ph.D. Label (il marchio di "dottorato europeo", elaborato dalla Confederazione della Conferenza dei Rettori europea e riportato sulla pergamena del titolo di dottore di ricerca) devono essere soddisfatte le seguenti quattro condizioni:
 - a) la discussione della tesi finale deve essere preceduta dalla presentazione di due correlazioni, sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da università europee non italiane diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi che possono anche coincidere con i valutatori;
 - b) almeno un membro della Commissione di esame dovrà appartenere ad una istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il Corso di Dottorato;
 - c) parte della discussione della tesi dovrà avvenire in una lingua ufficiale europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;



d) parte della ricerca presentata nella tesi dovrà essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi – anche non consecutivi - in un paese europeo diverso dall'Italia e da quello del candidato.

6. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement) predisposto dal Supervisore e approvato dal Collegio dei Docenti.

7. All'esito dell'esame la Commissione rilascia un attestato dell'avvenuto superamento dell'esame finale. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore.

Art. 10. Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Giunta della Scuola di Dottorato, procede annualmente alla ripartizione dei fondi destinati alle borse di studio, al funzionamento dei Corsi di Dottorato e al budget di mobilità e ricerca.

2. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento di ciascun Corso di Dottorato sono costituite:

a) dai fondi di funzionamento eventualmente assegnati dall'Ateneo;

b) da specifici contributi di funzionamento derivanti da eventuali convenzioni con soggetti esterni all'Ateneo;

c) da una quota del budget per la mobilità e la ricerca assegnato annualmente ai Corsi di Dottorato dall'Ateneo decisa dal Consiglio di Amministrazione.

d) da bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.

3. Su proposta del Collegio dei Docenti, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con quelli associati ove esistenti, può:

a) stipulare contratti di diritto privato con qualificati studiosi o esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari o conferenze a valere sui fondi del Corso di Dottorato e/o del Dipartimento di riferimento;

b) stabilire un compenso, a valere sul proprio o sui propri budget, per i docenti esterni;

c) attivare su propri fondi borse di studio triennali nel limite dei posti sostenibili.

4. Le borse di studio assegnate al Corso di Dottorato, ma non attivate per il ciclo di riferimento, per rinuncia dei dottorandi o per mancanza di candidati idonei, possono essere, riutilizzate nel ciclo successivo del medesimo dottorato su richiesta del Collegio dei Docenti sentito il parere della Giunta della Scuola di Dottorato.

5. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del Corso di Dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Coordinatore compatibilmente con le risorse del bilancio di Ateneo. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo di diciotto mesi compatibilmente con le risorse del bilancio di Ateneo per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.

Art. 11. Contributo per l'accesso e la frequenza

1. Gli iscritti sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato. Tutti gli iscritti ai Corsi di Dottorato sono comunque tenuti al versamento del premio assicurativo per la copertura di infortuni e per responsabilità civile contro terzi nella misura fissata annualmente, della imposta di bollo sulle domande di immatricolazione, di iscrizione e di esame



finale, della tassa per sostenere l'esame finale, nonché della quota per il diritto allo studio prevista da Laziodisu.

Art. 12. Diritti e doveri dei dottorandi

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo della erogazione della borsa di studio a seguito del superamento della verifica. Il Collegio dei Docenti comunica non oltre il 15 Novembre di ciascun anno all'ufficio competente l'ammissione o meno all'anno successivo di corso motivando debitamente l'eventuale esclusione dal Corso.
2. A decorrere dal primo anno di attivazione del Corso di Dottorato il Consiglio di Amministrazione autorizza, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo o comunque a disposizione del Corso di Dottorato, un budget a favore dei dottorandi per la loro attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'ammontare di una borsa di dottorato.
3. Le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria generale di merito del concorso di ammissione previa valutazione comparativa del merito e, in caso di parità di merito, la preferenza è determinata dalla normativa generale in materia di pubblici concorsi.
4. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo sono a totale o parziale carico dell'Ateneo o di soggetti esterni sulla base di convenzioni. In questo ultimo caso il cofinanziamento della borsa di studio non può essere inferiore alla metà dell'ammontare totale.
5. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca presso le strutture indicate dal Collegio dei Docenti.
6. Sono cumulabili con la borsa di dottorato gli incentivi alla mobilità dei dottorandi conferiti dall'Ateneo anche nell'ambito di Programmi europei di formazione e mobilità, previa dichiarazione del Coordinatore che attesti la coerenza tra i periodi di formazione e ricerca all'estero e il programma del Corso di Dottorato.
7. Il Collegio dei Docenti può escludere dal corso, con la decadenza dalla borsa di studio, i dottorandi che sospendano senza giustificazione l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni ovvero i dottorandi che non conseguano risultati sufficienti o tali da non consentire il soddisfacimento delle condizioni fissate per il passaggio all'anno successivo. I dottorandi che non superino la verifica per il passaggio da un anno all'altro o l'ammissione all'esame finale decadono dal Corso di Dottorato con provvedimento rettorale.
8. La proposta di esclusione di cui al comma 7 deve essere motivata con giudizio di merito dal Collegio dei Docenti e trasmessa all'Ufficio Dottorati.
9. I dottorandi possono sospendere il Corso di Dottorato oltre che nei casi di maternità dalla legge previsti, anche per un periodo non superiore a sei mesi per documentata motivazione.
10. La sospensione per i motivi citati anche in caso di cumulo non può essere superiore a diciotto mesi.
11. I dottorandi che non riattivano il Corso di Dottorato entro trenta giorni dal termine del periodo di sospensione sono dichiarati decaduti con provvedimento del Rettore.
12. I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni o rinunce prima del 1° novembre di ciascun anno accademico possono essere coperti attingendo dalla graduatoria generale di merito del concorso.
13. Per i borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità si applica quanto previsto nella specifica disciplina di riferimento.



14. Il Corso di Dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno.

15. Il Collegio dei Docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite di lavoro dipendente o assimilata o di lavoro autonomo che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato.

16. A tal fine, il beneficiario di una borsa di dottorato, all'atto della richiesta di autorizzazione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità che presumibilmente l'importo lordo da qualsiasi attività di lavoro dipendente o assimilata o da lavoro autonomo autorizzata che percepirà nell'anno solare in cui la domanda di autorizzazione è presentata non sarà superiore all'importo lordo della borsa per lo stesso anno solare e si impegna, in caso di superamento di tale importo, a segnalarlo immediatamente.

17. Qualora l'attività retribuita autorizzata proseguisse anche negli anni di dottorato successivi a quello della prima presentazione, la dichiarazione di non superamento dell'importo di cui al paragrafo precedente andrà presentata nuovamente all'atto della domanda di ammissione agli anni di dottorato successivi. Al termine di ogni anno e all'atto della domanda di ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo, il beneficiario di una borsa deve presentare l'ISEE attestante i redditi da attività retribuita autorizzata percepiti nell'anno solare precedente.

18. Qualora risulti che i redditi da attività retribuita autorizzata percepiti superano l'importo annuale della borsa per l'anno in cui la domanda di autorizzazione è stata presentata, l'erogazione della borsa sarà sospesa e i ratei già erogati per lo stesso anno saranno restituiti.

19. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere dirette a integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse.

20. Le borse di studio di dottorato sono incompatibili con la titolarità di assegni di ricerca.

21. La borsa di studio di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

22. I dipendenti pubblici ammessi a un Corso di Dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero.

23. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

Art. 13. Attività di collaborazione alla didattica

1. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al



presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Art. 14. Incompatibilità

1. È ammessa l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea, di laurea magistrale, di diploma universitario, di scuole dirette a fini speciali, di specializzazione, di perfezionamento e master presso l'Ateneo, altra università o istituto di ricerca italiano o straniero, a condizione che non sia a tempo pieno.

La contemporanea iscrizione dovrà essere autorizzata dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato e dal Consiglio del Corso di studi corrispondente.

3. È consentita la sospensione del dottorato per accedere a un altro corso di studio di diverso livello o a uno o più corsi singoli fino al conseguimento del relativo titolo o al superamento dell'esame per un massimo di diciotto mesi previa presentazione di apposita domanda motivata di sospensione e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Art. 15. Abbreviazioni

1. Su conforme parere della Giunta della Scuola di Dottorato, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con quelli associati ove esistenti, può abbreviare, al massimo di un anno, la durata del corso agli studenti che, risultati vincitori del concorso di ammissione, abbiano conseguito un titolo di studio post-laurea specialistico giudicato affine e pertinente dal Collegio stesso e che sia conseguente a studi di durata almeno annuale

Art. 16 Proprietà dei risultati e confidenzialità

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con università, imprese o enti coinvolti.

2. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Ateneo.

Art. 17. Dottorato industriale

1. L'ateneo può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «Dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i Corsi di Dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;

b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato;

c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.



4. I bandi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:

- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al Corso di Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del Dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.

Art. 18. Dottorati di interesse nazionale

1. L'Ateneo può attivare Dottorati di interesse nazionale prevedendo, laddove consentito dal budget di Ateneo, una quota di cofinanziamento.

2. Si definisce di interesse nazionale un Corso di Dottorato che presenta i seguenti requisiti:

- a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
- b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
- c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.

3. L'Ateneo potrà aderire a Dottorati di interesse nazionale attivati presso altre università con la partecipazione di uno o più docenti al Collegio dei Docenti del Dottorato di interesse nazionale. L'attribuzione di borse di studio a questi Corsi potrà essere effettuata compatibilmente con il bilancio di Ateneo e/o con eventuali finanziamenti esterni, su parere della Giunta della Scuola di Dottorato.

Art. 19 Scuola di Dottorato

1. La Scuola riunisce tutti i Corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo e i Dottorati di interesse nazionale a cui l'Ateneo partecipa.



2. La Scuola promuove e organizza attività trasversali allo scopo di incrementare la visibilità internazionale e di condividere le migliori pratiche per le attività di terza missione dei Corsi di Dottorato.

3. In particolare, la Scuola:

a) favorisce l'interazione tra i diversi Corsi di Dottorato e promuove le attività formative comuni, con l'obiettivo di valorizzare l'offerta formativa dottorale attraverso sinergie tra i singoli Corsi di Dottorato;

b) promuove e dà seguito alle scelte strategiche, definite dagli organi di governo dell'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;

c) organizza e gestisce le attività di servizio e supporto ai Corsi di Dottorato;

d) promuove e incentiva la collaborazione con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali ed internazionali, in forma anche interdisciplinare, coerentemente con gli obiettivi formativi ed i programmi di studio dei corsi di Dottorato;

e) promuove la collaborazione con il territorio e il sistema delle imprese favorendo l'attivazione di percorsi di dottorati in convenzione, di alto apprendistato e corsi di dottorato industriale;

f) analizza periodicamente, secondo criteri e modalità fissati dall'Ateneo, i risultati dei corsi di dottorato;

g) incentiva, d'intesa con i Coordinatori interessati, attività didattiche disciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari, anche orientate alla terza missione;

4. Non rientra nei compiti della Scuola l'istituzione, l'attivazione e la programmazione scientifica e didattica dei singoli Corsi di Dottorato che si svolge in completa autonomia, d'intesa con i Dipartimenti di Ateneo a cui essi afferiscono.

5. Sono organi della Scuola Il Presidente, la Giunta e il Consiglio.

6. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Decreto rettorale n. 1287 del 12/05/2023 relativo al Regolamento Istitutivo della Scuola di Dottorato, come previsto dal Decreto rettorale n. 1287 del 12/05/2023.

Art. 20. Corsi di Dottorato e Scuole di Specializzazione mediche

1. Le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di un Corso di Specializzazione medica dovranno seguire le seguenti condizioni:

- compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla Scuola di Specializzazione e dal Corso di Dottorato, attestata dal consiglio della Scuola di Specializzazione medica e dal Collegio dei Docenti;

- incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di Specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel Corso di Specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della Scuola di Specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il Corso di Dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

Art. 21 Riconoscimento titoli di dottorato conseguiti all'estero

1. I titoli di dottorato esteri sono riconoscibili dall'Ateneo a condizione che:



- a) il titolo sia stato rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema con capacità di rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale;
- b) il Corso di Dottorato abbia avuto una durata minima pari a tre anni;
- c) il titolo abbia conferito i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- d) il titolo abbia consentito lo sviluppo e le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione comparabili al titolo italiano corrispondente;
- e) il titolo di accesso al Corso di Dottorato sia stato un titolo di studio di secondo ciclo secondo QF-EHEA e di livello 7 secondo EQF;
- f) esista un titolo di Dottore di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Per il riconoscimento accademico di un titolo di dottorato estero ufficiale l'interessato dovrà produrre:

- a) diploma o certificato del titolo di dottorato estero ufficiale in lingua originale corredato da:
 - traduzione giurata in italiano in caso di lingua diversa dall'inglese;
 - legalizzazione a cura del consolato o dell'ambasciata italiana del paese di riferimento o Apostille dell'Aja per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961) rilasciata dai competenti organi del paese ove ha sede l'università (salvo esonero in virtù di convenzioni internazionali);
- b) dichiarazione di valore in loco e Attestato di Comparabilità oppure Attestato di verifica e Attestato di Comparabilità;
- c) copia della tesi di dottorato (che riporti indicazione dell'autore) in lingua originale e accompagnata da idonea traduzione (da traduttori ufficiali) in lingua italiana, qualora non sia redatta in lingua inglese;
- d) indicazione dell'indirizzo web del repository dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata risulti conservata e consultabile (ove disponibile), oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesta la consultazione della tesi;
- e) Diploma supplement o attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante il percorso formativo svolto (comprensivo delle seguenti informazioni denominazione del Corso di Dottorato, data della prima iscrizione, anni accademici di successiva iscrizione, data del conseguimento del titolo);
- f) curriculum vitae/studiorum nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni
- g) attività di ricerca e di insegnamento svolti;
- h) eventuali lettere di presentazione di personalità accademiche e della ricerca (direttore di tesi/tutor) inerenti al percorso e le ricerche svolte e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione
- i) copia documento di identità in corso di validità

2. L'interessato presenta istanza di riconoscimento all'Ufficio Dottorati con le modalità rese note sul sito istituzionale, previo pagamento dell'importo di euro 200,00, comprensivo di imposta di bollo e indicando il Corso di Dottorato di Ateneo per il quale si chiede il riconoscimento.

3. Potranno essere esonerati dal versamento i richiedenti italiani o stranieri che appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 26.000 euro.

3. L'Ufficio Dottorati, previa valutazione delle condizioni per il riconoscimento e verificata la completezza della documentazione necessaria trasmette l'istanza al Coordinatore del Corso di Dottorato prescelto che la sottopone al Collegio dei Docenti.

4. Il Collegio valuta la tesi di dottorato, il Diploma supplement o l'attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante il percorso



formativo svolto, il curriculum vitae/studiorum e le eventuali lettere di presentazione di personalità e assume una delle seguenti deliberazioni:

- a) rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca;
- b) diniego motivato al riconoscimento per “differenza sostanziale” secondo i parametri espressi nella linee guida del Cimea, del titolo di dottorato estero con il percorso scientifico-formativo del Corso di Dottorato italiano prescelto.

5. In tutti i casi il Collegio dei Docenti redige un verbale motivato che è trasmesso all’Ufficio Dottorati.

6. Il rilascio del corrispondente titolo italiano di Dottorato di ricerca è disposto con decreto del Rettore.

7. In nessun caso è previsto il rimborso dell’importo di cui al comma 2 .

Art. 22. Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per tutti i cicli attivi alla data del Decreto di emanazione del Regolamento e per i successivi.

2. I Coordinatori e i componenti della Giunta della Scuola di Dottorato, in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono le predette cariche e funzioni fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

3. il riferimento a soggetti con il genere maschile del presente regolamento è da considerarsi inclusivo della declinazione al femminile degli stessi.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.